Pubblicato il 22/03/2018

N. 03212/2018 REG.PROV.COLL. N. 10306/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10306 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Brancatelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via Ugo Bassi 157;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di non idoneità emesso in data 5 luglio 2017 dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici del concorso a 320 posti di allievo vice-ispettore, nominata con decreto del 21 giugno 2017; di ogni altro atto presupposto, conseguente e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Nessuno presente nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018;

Verbalizzato l'avviso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, avendo partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 320 posti di Allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato indetto con Decreto del 17 dicembre 2015, ha impugnato il provvedimento in data 5 luglio 2017 che lo ha dichiarato "non idoneo" al servizio di polizia per carenza dei requisiti previsti dal d. m. 30 giugno 2003, n. 198, con la seguente motivazione: "-OMISSIS- 2 Rif. Tab. 1 punto 15" e contesta la sussistenza dei presupposti a base del giudizio di inidoneità.

In sintesi ha censurato il provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere sostenendo che la diagnosi resa sarebbe erronea, essendo egli non affetto dalla patologia riscontratagli.

L'amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al gravame depositando documentazione relativa alla ricorrente e una relazione sui fatti di causa.

Con ordinanza n. 11822 del 29 novembre 2017 la Sezione ha disposto verificazione.

L'incombente istruttorio è stato espletato e l'esito è stato depositato in data 13 marzo 2018.

Alla camera di consiglio del 20 marzo 2018, nessuno presente per le parti, è stato verbalizzato l'avviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata e la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Dal verbale di visita medica collegiale eseguita presso il Policlinico militare di Roma - Dipartimento fisiatria e medicina riabilitativa in data 26 febbraio 2018, il ricorrente risulta presentare "elementi ansiosi in soggetto con tratti di

coartazione affettiva" e, quindi, giudicato non idoneo al proseguo dell'iter concorsuale ai sensi del D.M. 30 Giugno 2003 n. 198 art. 3, comma 2, Tabella 1 punto 15.

Osserva il Collegio che, gli esiti della disposta verificazione depongono per l'infondatezza delle censure formulate dal ricorrente in ordine alla insussistenza della patologia riscontrata.

Ne discende che il ricorso non può essere accolto.

3. Le spese del giudizio, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente.

Quanto alle spese di verificazione, deve tenersi presente che l'art. 66, comma 4, del c.p.a., stabilisce che per la liquidazione del compenso al verificatore si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore; inoltre, il sistema dei parametri introdotti dal D.M. n. 140 del 2012 per la liquidazione del compenso in favore degli ausiliari del G.A., secondo la giurisprudenza, anche della Sezione, non è vincolante per il giudice ed assume solo un valore orientativo, essendo imperniato su criteri soggettivi, oggettivi e funzionali.

In ragione degli esposti criteri, attesa la specificità della prestazione svolta dall'ausiliario del giudice, nel caso di specie appare congrua la richiesta avanzata in proposito dal verificatore.

Pertanto, le spese di verificazione, liquidate sulla base della nota del Policlinico Militare di Roma del 13 marzo 2018, versata in atti unitamente al verbale di verificazione, nell'importo complessivo di € 500,00, vanno poste a carico della ricorrente soccombente, che provvederà alla relativa corresponsione secondo le modalità indicate dal verificatore nella stessa nota.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima *Quater*, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Liquida al verificatore la somma di euro 500,00, ponendola a carico del ricorrente.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio liquidate forfetariamente nella somma di €. 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.Lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Laura Marzano IL PRESIDENTE Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.